



COMUNE di MASSAGNO

Ris. Mun. 24.08.2015

25 agosto 2015

Regolamento comunale concernente la gestione dei rifiuti

Il Consiglio comunale di Massagno

Richiamate

Le norme federali

- Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 7 ottobre 1983 (LPAmb);
- Legge federale sulla protezione delle acque del 24 gennaio 1991 (LPAc);
- Ordinanza sulla protezione delle acque del 28 ottobre 1998 (OPAc);
- Ordinanza tecnica sui rifiuti del 10 dicembre 1990 (OTR);
- Ordinanza sulla protezione contro le sostanze e i preparati pericolosi del 18 maggio 2005 (OPChim);
- Ordinanza sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif);
- Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif);
- Ordinanza concernente l'esame dell'impatto sull'ambiente del 19 ottobre 1988 (OEIA);
- Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 16 dicembre 1985 (OIA);
- Ordinanza sul risanamento dei siti inquinati del 26 agosto 1998 (OSiti);
- Ordinanza sugli imballaggi per bevande del 5 luglio 2000 (OIB);
- Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA) del 25 maggio 2011;
- Ordinanza concernente la restituzione, la ripresa e lo smaltimento degli apparecchi elettrici ed elettronici del 14 gennaio 1998 (ORSAE);
- Direttiva Finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani, pubblicata nel 2004 dall'UFAFP.

Le norme cantonali

- Legge cantonale d'applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 24 marzo 2004 (LALPAmb);
- Legge d'applicazione della Legge federale contro l'inquinamento delle acque dell'8 ottobre 1971 - 2 aprile 1975 (LALIA);
- Regolamento generale della legge cantonale di applicazione della Legge federale sulla protezione dell'ambiente del 17 maggio 2005 (RLALPAmb);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza tecnica sui rifiuti del 17 maggio 2005 (ROTR);
- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza sul traffico di rifiuti del 10 luglio 2007 (ROTRif);

- Regolamento d'applicazione dell'Ordinanza contro l'inquinamento atmosferico del 12 luglio 2005 (ROIAt);
- Legge d'applicazione all'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale del 23 giugno 2004;
- Piano di gestione dei rifiuti - approvato il 1°luglio 1998 - aggiornamento ottobre 1998 (PGR);
- Legge concernente l'eliminazione degli autoveicoli inservibili dell'11 novembre 1968 (il Regolamento d'applicazione è stato abrogato);
- Direttive della Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo concernenti le misure per la raccolta separata ed il riciclaggio dei rifiuti del 21 dicembre 2001;
- Legge concernente l'istituzione dell'azienda cantonale dei rifiuti del 24 marzo 2004 (LACR);
- Regolamento per la consegna di rifiuti all'Azienda Cantonale dei Rifiuti (ACR);
- Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC);
- Direttive cantonali per il compostaggio centralizzato;
- Direttive cantonali per il compostaggio a bordo campo.

Le norme comunali

- Il Regolamento comunale di Massagno approvato dal Consiglio comunale in data 14 gennaio 1974, aggiornato il 05 luglio 1988,
- l'Ordinanza municipale disciplinante la raccolta del vetro d'imballaggio,
- l'Ordinanza municipale disciplinante la raccolta dei rifiuti vegetali del 31.01.1989,
- ed ogni altra norma o direttiva applicabile in materia.

Risolve:

CAPITOLO 1: DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina, per gli ambiti di competenza comunale, la gestione della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti sull'intero territorio del Comune di Massagno.
2. Le disposizioni si applicano indistintamente ai produttori e ai detentori di rifiuti (in seguito anche utenti) presenti sull'intero territorio comunale.

Art. 2. Principi

1. La gestione dei rifiuti deve prendere in considerazione ogni misura utile per il loro riutilizzo, la riduzione e il riciclaggio. In particolare occorre creare le condizioni quadro favorevoli per ridurre i rifiuti non riutilizzabili, per incrementare e ottimizzare la raccolta separata dei rifiuti che possono essere riciclati o di cui è auspicabile uno speciale smaltimento.
2. Il Municipio mira a ridurre l'impatto ambientale legato alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti, migliorando nel limite del possibile il bilancio ecologico ed energetico complessivo della filiera.
3. Il Municipio collabora su scala regionale con gli altri Comuni e promuove la ricerca di soluzioni sostenibili a livello locale per il riutilizzo, lo smaltimento e il riciclaggio dei rifiuti.

Art. 3. Competenze

1. Il Comune organizza su tutto il territorio giurisdizionale il servizio di raccolta dei rifiuti urbani.
2. L'attuazione del presente Regolamento compete al Municipio, che a questo scopo emana le necessarie ordinanze di applicazione.
3. Il Municipio può affidare parzialmente o totalmente l'attuazione dei suoi compiti a terzi.
4. In casi particolari il Municipio è autorizzato a concedere delle deroghe provvisorie all'applicazione delle norme del Regolamento e delle Ordinanze di applicazione.
5. Il Municipio può emanare delle direttive o delle Ordinanze per contenere la produzione di rifiuti e per migliorare e ottimizzare lo smaltimento nel caso di manifestazioni o altri eventi organizzati sul territorio comunale.

Art. 4. Categorie di rifiuti, definizioni

1. Sono rifiuti urbani i rifiuti che provengono dalle economie domestiche nonché i rifiuti delle aziende industriali, artigianali e commerciali che presentano una composizione di sostanze paragonabile ai rifiuti domestici.

Sono considerati rifiuti urbani segnatamente:

- a) i rifiuti domestici: sono rifiuti urbani combustibili le cui singole componenti non sono riciclabili;
 - b) i rifiuti ingombranti domestici: sono rifiuti domestici che per le loro dimensioni o peso non possono essere collocati negli imballaggi autorizzati;
 - c) i rifiuti raccolti separatamente: sono rifiuti urbani destinati in parte o completamente al riutilizzo, al riciclaggio o ad un trattamento speciale.
2. Sono rifiuti industriali o aziendali (in seguito rifiuti aziendali) i rifiuti provenienti da imprese (industria, artigianato, servizi, commercio, agricoltura e selvicoltura) che, per la loro composizione, non possono essere considerati rifiuti urbani.
 3. Sono rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo i rifiuti aziendali e domestici designati come tali nella specifica legislazione federale, segnatamente nell'Ordinanza federale sul traffico dei rifiuti del 22 giugno 2005 (OTRif) e nell'Ordinanza del DATEC sulle liste per il traffico di rifiuti del 18 ottobre 2005 (OLTRif).

Art. 5. Compiti del Comune

1. Il Comune organizza lo smaltimento dei rifiuti in modo tale che sia flessibile, economicamente sostenibile e nel limite del possibile coerente con il principio di causalità, rispettoso dell'ambiente, della salute e del decoro cittadino.
2. Collabora con gli attori economici per promuovere questi stessi obiettivi anche nei settori commerciali, artigianali e industriali.
3. Organizza, sulla scorta della Direttiva federale sul finanziamento conforme al principio di causalità dello smaltimento dei rifiuti urbani del 2004, una contabilità analitica dei costi legati alla raccolta e allo smaltimento dei rifiuti. Annualmente viene verificata l'evoluzione dei costi imputabili con l'obiettivo di assicurare, tramite le tariffe, un grado di copertura ottimale.
4. Informa e coinvolge regolarmente l'utenza in merito alle strutture e ai servizi esistenti per la riduzione, il riutilizzo, la raccolta separata e il riciclaggio dei rifiuti e sulle conseguenze del loro smaltimento illegale.
5. Promuove autonomamente o in collaborazione con l'Azienda cantonale rifiuti (ACR) e con le associazioni attive sul territorio delle campagne di sensibilizzazione e delle azioni particolari legate al tema dei rifiuti quali ad esempio, mercatini del riuso, campagne contro il "littering", azioni nelle scuole e simili.
6. Provvede direttamente alla sistemazione e alla vuotatura regolare dei cestini per i rifiuti nelle aree pubbliche, nei punti panoramici e nelle aree di svago. Nel limite del possibile incentiva anche in questo ambito la raccolta separata.
7. Promuove la raccolta e la valorizzazione degli scarti vegetali e della biomassa. In particolare favorisce, dove possibile il compostaggio individuale e promuove l'organizzazione di una filiera per la valorizzazione di questi rifiuti.

Art. 6. Doveri dei detentori di rifiuti e degli utenti

1. I rifiuti domestici e i rifiuti ingombranti domestici devono essere consegnati al servizio di raccolta organizzato dal Comune e ai punti di raccolta, secondo le modalità indicate dal Municipio.
2. I rifiuti raccolti separatamente vanno consegnati nei centri o ai servizi di raccolta, secondo le modalità designate dal Municipio. I rifiuti riciclabili raccolti separatamente non possono essere mischiati tra di loro o con altri rifiuti.
3. Quando il detentore (privato o azienda) produce rifiuti urbani in quantità significativamente maggiore rispetto alle economie domestiche (rifiuti urbani di qualsiasi categoria), il Municipio può obbligarlo a smaltirli tramite il servizio comunale, sulla base di disposizioni specifiche, o direttamente presso un'impresa autorizzata. Il Municipio deve essere preventivamente informato.
4. I rifiuti aziendali devono essere smaltiti dai detentori a proprie spese e secondo le vigenti prescrizioni federali e cantonali.

5. In casi eccezionali il Municipio può dispensare il detentore, in grado di smaltire idoneamente i rifiuti con mezzi propri o tramite servizi autorizzati, dall'obbligo della consegna al servizio comunale. Questa autorizzazione deve essere rinnovata di anno in anno. In questi casi la tassa annua è determinata di volta in volta (Art. 13).
6. È vietato immettere i rifiuti, anche triturati o diluiti, nelle canalizzazioni. È proibito abbandonare, gettare o depositare rifiuti di ogni natura fuori dagli impianti e dai punti autorizzati e destinati a questo scopo, così come l'incenerimento abusivo degli stessi.
7. Il Municipio, in casi eccezionali, può rifiutare la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti mediante il proprio servizio, obbligando l'utente a provvedere autonomamente con determinate modalità e secondo le prescrizioni vigenti.
8. Gli utenti domestici e aziendali devono fornire all'autorità tutte le informazioni che vengono loro richieste sul tipo e la quantità dei rifiuti prodotti così come sulle modalità del loro smaltimento.
9. Per garantire il decoro e l'igiene, nel caso in cui i contenitori o i punti di raccolta per i rifiuti separati siano colmi, l'utente deve portare il materiale in altri punti con disponibilità residua o presso il Centro Separati Ciusarella.

CAPITOLO 2: ORGANIZZAZIONE DELLA RACCOLTA

Art. 7. Raccolta dei rifiuti domestici e raccolte separate

1. Il Municipio stabilisce, tramite Ordinanza d'applicazione, il giro, le modalità e la frequenza di raccolta dei rifiuti domestici nel Comune. La raccolta viene eseguita lungo le strade pubbliche ed eventualmente in quelle private tramite appositi imballaggi o contenitori secondo le disposizioni emanate dal Municipio.
2. Se per motivi legati alle caratteristiche della strada di accesso, alle dimensioni dell'automezzo in dotazione per il servizio di raccolta oppure a dei problemi di viabilità per singole zone o proprietà che non risultassero facilmente raggiungibili, gli utenti interessati possono essere tenuti a depositare i rifiuti nel luogo più idoneo, più vicino al percorso dell'automezzo o presso i centri di raccolta appositamente istituiti e secondo le modalità fissate dal Municipio.
3. Il Municipio può estendere il servizio di raccolta lungo le strade private quando ciò sia giustificato dalla quantità di rifiuti prodotti nella zona interessata e siano date le premesse tecniche di transito e di manovra dell'automezzo e se questo non comporti pregiudizio per lo svolgimento generale del servizio stesso.
4. In casi particolari, anche qualora siano adempiuti i requisiti di cui ai capoversi 2 e 3, il Municipio può escludere dal proprio servizio di raccolta determinate strade, obbligando gli utenti a provvedere secondo le disposizioni da esso stabilite. Analogamente il Municipio può limitare il servizio di raccolta o vincolarlo a condizioni speciali.
5. Nelle zone munite di contenitori centralizzati di raccolta per i rifiuti domestici il Municipio darà l'indicazione del contenitore assegnato ai singoli utenti.
6. Il Municipio definisce le ubicazioni dei contenitori o punti di raccolta di uso pubblico e se ne assume i costi di acquisto, posa, pulizia e manutenzione.

7. Il Municipio stabilisce nell'Ordinanza di applicazione per quali rifiuti raccolti separatamente è eventualmente previsto un giro di raccolta separato e quali rifiuti devono essere consegnati nei centri di raccolta e all'Ecocentro. Esso stabilisce anche le disposizioni per l'utilizzo dell'Ecocentro e dei piccoli centri di raccolta separata così come per la raccolta e la consegna degli ingombranti domestici.

Art. 8. Scarti vegetali e biomasse

1. I privati provvedono, nel limite del possibile, al compostaggio decentralizzato degli scarti vegetali e degli scarti da cucina. Gli scarti vegetali non compostati in questo modo devono essere consegnati secondo le direttive del Municipio.
2. Possono essere consegnati, tramite il servizio di raccolta o la piazza di raccolta comunale, unicamente i seguenti tipi di scarti vegetali: legname proveniente dal taglio d'alberi e dal giardinaggio, foglie e erba. È vietato consegnare scarti organici di cucina o neofite invasive ai sensi dell'Allegato 2 OEDA.
3. Il Municipio regola, mediante un'apposita Ordinanza, il compostaggio, la raccolta e la consegna degli scarti vegetali e delle altre biomasse valorizzabili che vengono prodotte sul territorio cittadino dai privati, enti e aziende, commerci e servizi, nell'agricoltura, nella selvicoltura, nella viticoltura, ecc.

Art. 9. Utenti autorizzati

1. Riservati eventuali accordi con altri Comuni, enti o autorizzazioni per singoli casi particolari, i servizi e le infrastrutture di raccolta organizzati dal Comune possono essere utilizzati unicamente dalla popolazione e dalle economie domestiche residenti nel Comune e dalle aziende con sede o che svolgono una qualsiasi attività a Massagno e autorizzate a far capo a questi servizi.
2. I rifiuti che non sono stati prodotti sul territorio del Comune non possono essere smaltiti tramite questi servizi e queste infrastrutture.

Art. 10. Imballaggi, contenitori e esposizione

1. I rifiuti domestici e i rifiuti raccolti separatamente possono essere esposti solo negli imballaggi e con le modalità autorizzate.
2. Il Municipio stabilisce tramite Ordinanza gli imballaggi autorizzati, le modalità di acquisto, di esposizione e il tipo di contenitori autorizzati.
3. Per stabili abitativi con 4 o più appartamenti, complessi residenziali e/o commerciali, aziende artigianali che producono un volume di rifiuti maggiore di 700 litri alla settimana così come per le industrie, il Municipio può ordinare la posa di appositi contenitori per i vari tipi di rifiuti. A fronte di particolari situazioni, il Municipio può ordinare la posa di ulteriori contenitori.
4. I cestini pubblici per i rifiuti servono esclusivamente alla raccolta occasionale di rifiuti di piccole dimensioni e non possono in alcun caso essere utilizzati per smaltire i rifiuti domestici o di altro tipo.

Art. 11. Rifiuti esclusi dalla raccolta

1. I seguenti tipi di rifiuti sono esclusi dal servizio di raccolta ordinario dei rifiuti domestici e dalle eventuali raccolte di rifiuti ingombranti domestici:
 - sostanze chimiche, colle e leganti, idrocarburi e olii;
 - veicoli da rottamare e loro componenti;
 - rifiuti edili, terra, sassi e fanghi, materiali di scavo e demolizione;
 - cadaveri e carcasse di animali, scarti di macelleria;
 - le pelli, le budella, il sangue, le ossa e in genere i residui della macellazione;
 - sostanze auto-infiammabili, esplosive e radioattive;
 - i residui liquidi, fangosi e oleosi provenienti dai separatori di grassi e benzina;
 - i materiali inquinati da idrocarburi e prodotti chimici;
 - residui di olii, di grassi, i liquidi e i fanghi di ogni genere;
 - polveri residue provenienti da impianti di depurazione dei fumi;
 - i fanghi provenienti dalle vuotature di fosse settiche, biologiche, pozzi neri, latrine, nonché il letame;
 - le gomme e gli pneumatici,
 - le scorie di industrie metallurgiche, fonderie e carpenterie metalliche;
 - i residui dei bagni di sviluppo fotografico;
 - i residui dei bagni galvanici e di zincatura;
 - le soluzioni di acidi, residui di veleni, materiale infiammabile o esplosivo;
 - le emulsioni e le miscele bituminose;
 - i pesticidi, insetticidi, diserbanti e concimi;
 - medicinali, termometri al mercurio, siringhe, residui infetti;
 - carboni, scorie e altri rifiuti derivanti dalla pulizia di camini e caldaie;
 - taniche o bombole con idrocarburi, prodotti infiammabili o gas in pressione.
2. I rifiuti riciclabili o per i quali è disponibile una raccolta differenziata non possono essere mischiati e smaltiti assieme ai rifiuti solidi urbani, ma devono essere raccolti separatamente e consegnati nei punti di vendita, o negli appositi punti per la raccolta differenziata.
3. In caso di dubbio l'utente, prima di esporre o consegnare i rifiuti, ha il dovere d'informarsi presso il proprio fornitore sulle modalità di smaltimento oppure consultare i servizi cantonali, l'azienda cantonale dei rifiuti o i servizi del Comune.

Art. 12. Smaltimento dei rifiuti esclusi dal servizio di raccolta comunale

1. I rifiuti esclusi dal servizio comunale di raccolta devono essere smaltiti da colui che li produce, a proprie spese, conformemente alle disposizioni delle normative federali e cantonali vigenti.
2. Il detentore di questi rifiuti se del caso deve ottenere le necessarie autorizzazioni delle competenti autorità cantonali, comunali e consortili.
3. Il Municipio può organizzare la raccolta separata o dei punti di consegna per modeste quantità dei rifiuti esclusi dal normale servizio di raccolta.

CAPITOLO 3: TASSE DI UTILIZZAZIONE

Art. 13. Prelievo delle tasse

1. Per il servizio di raccolta, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti è prelevata una tassa base annuale e delle tasse causali in base al volume o al peso effettivo dei rifiuti solidi urbani o degli scarti vegetali smaltiti. Il Municipio adegua periodicamente le tasse sulla scorta dei consuntivi e dei preventivi.
2. La tassa base annuale è dovuta indipendentemente dall'esposizione o meno di rifiuti, riservate eventuali eccezioni, segnatamente nei casi di cui all'art. 7.4. Eventuali eccezioni a discrezione del Municipio.
3. Soggiacciono al pagamento della tassa tutte le economie domestiche residenti nel Comune di Massagno, le residenze secondarie e tutte le persone fisiche e giuridiche con sede o che svolgono una qualsiasi attività nel Comune.
4. A) Economie domestiche
Il Municipio ha la facoltà di determinare mediante Ordinanza la tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:
 - A.1. Economie domestiche
 - a) persona sola:
min.Fr. 50.- / maxFr. 120.-
 - b) due o più persone:
min.Fr. 70.- / maxFr. 160.-
 - A.2. Residenze secondarie utilizzate da non domiciliati
 - a) Persona sola:
min. Fr. 50.- / maxFr. 120.-
 - b) Due o più persone:
min. Fr. 70.- / maxFr. 160.-

La tassa prevista ai punti A.2 a) e A.2 b) è dovuta dal proprietario.
 - A.3. Attività economiche accessorie presso economie domestiche
 - a) Persone o società non iscritta a RC (supplemento):
min.Fr. 25.- / maxFr. 175.-
 - b) Società iscritte a RC (supplemento):
min. Fr. 25.- / maxFr. 175.-
 - B) Commercio, artigianato e industria
Il Municipio ha la facoltà di determinare, mediante Ordinanza, la tassa base annua (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:
 - B.1 Uffici commerciali e professionali, piccoli negozi e attività artigianali con una produzione di rifiuti limitata, così come i magazzini, i depositi o dei semplici locali presi in affitto:
min. Fr. 150.- / max Fr. 2'000.-

- B.2 Esercizi pubblici, alberghi, garages, carrozzerie, distributori di benzina, artigiani (elettricisti, sanitari, pittori, ecc.), farmacie e negozi:
min. Fr. 150.- / max Fr. 2'000.-
- B.3 Industrie, fabbriche, banche, ospedali, istituti, grandi magazzini, centri commerciali:
min. Fr. 200.- / max Fr. 5'000.-
- X) Tassa causale
- C.1 vengono messi a disposizione 20 sacchi, all'anno, gratuiti per:
- bambini fino a 3 anni compiuti,
 - persone che, su prescrizione medica, fanno uso di pannolini.
- C.2 Tassa causale sul volume dei rifiuti in sacchi ufficiali (IVA inclusa), la tassa viene pagata al momento dell'acquisto dei sacchi o nel caso degli utenti autorizzati delle marche o fascette per i contenitori da 770/800l.
- a) sacco da 17 l
min.Fr. -.40 / maxFr. 1.80
 - b) sacco da 35 l
min.Fr. -.85 / maxFr. 2.50
 - c) sacco da 60 l
min.Fr. 1.70 / maxFr. 5.00
 - d) sacco da 110 l
min.Fr. 2.40 / maxFr. 9.00
 - e) marca o fascetta per contenitori da 770/800 l, non pressati e solamente con autorizzazione speciale
min.Fr. 25.- / maxFr. 75.-
- D) Tassa causale per scarti vegetali e biomasse smaltiti direttamente dalle economie domestiche:
Il Municipio ha la facoltà di determinare, mediante Ordinanza, il pagamento di una tassa causale di smaltimento e/o raccolta (IVA inclusa) entro i seguenti limiti:
- a) etichetta adesiva da apporre su sacco.
min.Fr. 3.- / maxFr. 10.-
5. La tassa base annua è fissata per anno civile, periodi di ferie inclusi. In caso di trasferimento di domicilio, vendita o acquisto della proprietà, cessazione o inizio attività nel corso dell'anno, la tassa base annua viene prelevata *pro rata temporis*, proporzionalmente ai mesi di domicilio /attività /ecc. Le interruzioni temporanee dell'attività e dell'esposizione dei rifiuti possono essere prese in considerazione unicamente quando superano i 4 mesi.

Art. 14. Esigibilità

1. La tassa base viene emessa una volta all'anno e notificata ad ogni utente tramite una fattura. Le tasse sono esigibili entro 30 giorni dalla fatturazione.
2. Sulle tasse non pagate è computato un interesse di mora a partire dalla notifica della diffida di pagamento.

Art. 15 Rimedi giuridici

1. Le decisioni del Municipio sulle tasse possono essere impugnate con reclamo scritto al Municipio entro 15 giorni e le decisioni in merito ai reclami con ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni.
2. Contro ogni altra decisione del Municipio relativa al presente Regolamento è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

CAPITOLO 4: NORME ESECUTIVE E FINALI**Art. 16 Provvedimenti e misure d'esecuzione**

1. Il Municipio stabilisce le modalità esecutive per l'applicazione del presente Regolamento tramite specifiche Ordinanze, disciplinando in particolare:
 - a) i luoghi, i giorni e gli orari di esposizione e raccolta;
 - b) le modalità di esposizione dei rifiuti;
 - c) l'uso degli imballaggi e dei contenitori;
 - d) la raccolta dei rifiuti speciali delle economie domestiche;
 - e) la raccolta dei rifiuti raccolti separatamente;
 - f) le modalità di consegna presso i punti di raccolta e l'Ecocentro;
 - g) la raccolta degli scarti vegetali e delle biomasse;
 - h) la raccolta delle carcasse e dei cadaveri animali.
2. Il Municipio esercita le competenze previste dagli artt. 107 cpv. 2 lett. b) LOC e 24 RALOC e 53.1 lett. h) del Regolamento comunale ed è in generale autorizzato ad adottare tutte le necessarie misure a tutela dell'ambiente, della sicurezza, dell'igiene e del decoro pubblico. Esso vigila in particolare affinché i rifiuti siano smaltiti conformemente alle prescrizioni ed è a tal fine autorizzato ad ordinare la rimozione immediata, a spese dei responsabili, dei depositi di ogni genere di rifiuti e materiali non autorizzati, il loro trattamento in impianti idonei e il ripristino del terreno (art. 5 ROTR). Sono inoltre applicabili gli artt. 66 e 67 LALIA.
3. Se i rifiuti vengono depositati o smaltiti in modo inadeguato o illegale, gli imballaggi possono essere aperti ed ispezionati ai fini di controllo e accertamento da parte degli incaricati del Municipio.
4. Per l'esecuzione coattiva e sostitutiva fa stato l'art. 26 LALPAmb.
5. Il Municipio informa la popolazione e gli utenti con avvisi agli albi, circolari, prospetti, manifesti, sito internet e ogni altro mezzo idoneo per conseguire gli scopi previsti dal presente Regolamento.

Art. 17 Sospensione del servizio

I servizi di raccolta e consegna dei rifiuti possono essere temporaneamente sospesi a causa di eventi di forza maggiore o per eventi particolari. I turni e le raccolte non saranno obbligatoriamente recuperati.

Art. 18 Disposizioni penali, multe

1. Qualsiasi contravvenzione al presente Regolamento e alle disposizioni cantonali delegate, è passibile di una multa fino a un massimo di Fr. 10'000.- a norma dell'art. 145 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987, oltre al risarcimento delle spese effettive provocate e degli eventuali danni.
2. Contro la relativa decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione stessa.

Art. 19. Abrogazioni ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore in 1° gennaio 2016.
2. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento é abrogato:
 - a) Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti del 14 gennaio 1974 e relativo aggiornamento del 05.07.1988;

Approvato dall'onorando Consiglio comunale in data

Per il Consiglio Comunale

.....
Presidente

.....
Segretario

Approvato dal Lodevole Dipartimento delle Istituzioni, Sezione Enti Locali, il